

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

### I *Comunicazioni*

#### **Commissione**

ECU — Unità di conto europea ..... 1

#### **Corte di giustizia**

Sentenza della Corte (seconda sezione), del 20 novembre 1980, nella causa 806/79:  
François Gerin contro Commissione delle Comunità europee ..... 2

Sentenza della Corte, del 25 novembre 1980, nella causa 820/79: Regno del Belgio  
contro Commissione delle Comunità europee ..... 3

Ordinanza del presidente della Corte, del 3 novembre 1980, nella causa 186/80 R:  
Benoît Suss contro Commissione delle Comunità europee ..... 3

Ordinanza della Corte (terza sezione), del 18 novembre 1980, nella causa 141/80:  
Margherita Macevicius in Hebrant contro Parlamento europeo ..... 4

Causa 253/80: Ricorso della Jacob van den Berg BV e altri contro la Comunità  
economica europea, presentato il 17 novembre 1980 ..... 5

Causa 254/80: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno  
del Belgio, presentato il 19 novembre 1980 ..... 5

Causa 255/80: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno  
del Belgio, presentato il 19 novembre 1980 ..... 6

---

#### **Rettifiche**

Rettifica alla comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della  
decisione 79/1062/CECA del 10 dicembre 1979 (GU n. C 318 del 5. 12. 1980) ..... 7

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*) — UNITÀ DI CONTO EUROPEA (†)

16 dicembre 1980

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,3504	Franco svizzero	2,32556
Marco tedesco	2,56414	Peseta spagnola	102,247
Fiorino olandese	2,78960	Corona svedese	5,68837
Sterlina inglese	0,549640	Corona norvegese	6,65365
Corona danese	7,86056	Dollaro canadese	1,54167
Franco francese	5,94988	Scudo portoghese	68,5936
Lira italiana	1214,56	Scellino austriaco	18,1897
Sterlina irlandese	0,688908	Marco finlandese	4,97415
Dollaro USA	1,27379	Yen giapponese	267,114
		Dracma greca	60,5688

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

(†) — Decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975 (convenzione di Lomé) (GU n. L 104 del 24. 4. 1975).

— Decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19. 12. 1975).

— Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

— Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977).

# CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 20 novembre 1980

nella causa 806/79: François Gerin contro Commissione delle Comunità europee (\*)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 806/79, François Gerin (avvocato: A. Peeters) contro Commissione delle Comunità europee (agente: J. Griesmar), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 27 agosto 1979 con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione della Commissione 20 febbraio 1979, la quale aveva negato al ricorrente il rimborso delle spese mediche sostenute per il figlio, maggiore di anni 26, e, di conseguenza, il rimborso di tali spese mediche, nonché dei contributi versati ad una cassa malattia belga cui il figlio del ricorrente ha dovuto iscriversi a causa del rifiuto di ricorso opposto dalla Commissione, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione, A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 20 novembre 1980, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

---

(\*) GU n. C 17 del 23. 1. 1980.

**SENTENZA DELLA CORTE****del 25 novembre 1980****nella causa 820/79: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>***(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa 820/79, Regno del Belgio (agente: sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo, assistito dall'avv. Georges Vandersanden) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Gianluigi Campogrande, assistito dal sig. François Lamoureux, membro dell'ufficio legale), causa avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione 79/893/CEE della Commissione, del 12 ottobre 1979, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1973 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU n. L 278 del 7. 11. 1979, pag. 9), per la parte in cui non è stata posta a carico del FEAOG la somma di 29 008 562 franchi belgi relativa al pagamento delle restituzioni differenziate all'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari, effettuato dal ricorrente in conformità all'articolo 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU n. 314, del 23. 12. 1967, pag. 9), la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di sezione, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 25 novembre 1980, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Le spese sono poste a carico del ricorrente.*

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 18 del 24. 1. 1980.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE****del 3 novembre 1980****nella causa 186/80 R: Benoit Suss contro Commissione delle Comunità europee***(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 186/80 R, Benoit Suss (avvocato: Ernest Arendt) contro Commissione delle Comunità europee (agente: J. Delmoly), avente ad oggetto di ottenere, mediante provvedimento urgente, la modifica della composizione della commissione medica costituita a norma dell'articolo 23 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, nonché la comunicazione, al ricorrente, delle conclusioni della commissione d'invalidità di cui all'articolo 9 dello

statuto del personale e del calcolo particolareggiato della pensione d'invalidità, il presidente della seconda sezione, in sostituzione del presidente della Corte, ha pronunciato, il 3 novembre 1980, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
2. *Le spese sono riservate.*

---

### ORDINANZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 18 novembre 1980

**nella causa 141/80: Margherita Macevicius in Hebrant contro Parlamento europeo (1)**

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa 141/80, Margherita Macevicius in Hebrant (avvocato: Victor Biel) contro Parlamento europeo (agente: F. Pasetti-Bombardella), avente ad oggetto la domanda d'annullamento di una designazione per la promozione, la Corte (terza sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, O. Due e U. Everling, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 18 novembre 1980, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

---

(1) GU n. C 170 del 10. 7. 1980.

---

**Ricorso della Jacob van den Berg BV e altri contro la Comunità economica europea,  
presentato il 17 novembre 1980**

(Causa 253/80)

Il 17 novembre 1980 le seguenti ditte: 1) Jacob van den Berg BV, con sede in Rotterdam, 2) Citronas BV, con sede in Rotterdam, 3) Velleman & Tas BV, con sede in Rotterdam, 4) David del Curto SA, con sede in Santiago (Cile), 5) Compañía Frutera Sud-Americana SA, con sede in Santiago (Cile), 6) Pruzzo y Compañía Ltda, con sede in Santiago (Cile) — tutte con l'avv. F. Salomonson, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, 34/B/IV rue Philippe II — hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità economica europea.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

condannare la Comunità economica europea a pagare a:

- la ricorrente sub 1: 245 629,89 Fl
- la ricorrente sub 2: 171 625,50 Fl
- la ricorrente sub 3: 154 094,55 Fl
- la ricorrente sub 4: 877 583,91 Fl
- la ricorrente sub 5: 583 679,63 Fl
- la ricorrente sub 6: 481 708,52 Fl

più gli interessi, a partire dal 15 agosto 1979, corrispondenti al tasso di sconto praticato nei Paesi Bassi, maggiorato del 2 %, il tutto con la condanna della convenuta alle spese di causa, ivi comprese quelle relative all'assistenza legale delle ricorrenti.

I mezzi e i principali argomenti sono gli stessi che nella causa 201/80 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 287 del 6. 11. 1980, pag. 12.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato  
il 19 novembre 1980**

(Causa 254/80)

Il 19 novembre 1980, la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dai sigg. R. Wägenbaur e Th. van Rijn, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, edificio Jean Monnet, Kirchberg — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- accertare che il Regno del Belgio, non adottando entro il termine prescritto le norme legislative e regolamentari necessarie per l'attuazione della direttiva 77/95/CEE del Consiglio, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di tassimetri, è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Mezzi e principali argomenti dedotti*

L'articolo 189 del trattato CEE dichiara che le direttive sono obbligatorie per gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, e impone con ciò ad essi l'obbligo di osservare il termine di attuazione prescritto. Alla scadenza del termine (18 mesi dopo la notifica di questa direttiva adottata il 21 dicembre 1976) il Regno del Belgio non aveva posto in vigore le disposizioni necessarie per attuare la direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

---

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio,  
presentato il 19 novembre 1980**

(Causa 255/80)

Il 19 novembre 1980, la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dai sigg. R. Wägenbaur e Th. van Rijn, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, edificio Jean Monnet, Kirchberg — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- accertare che il Regno del Belgio, non adottando entro il termine prescritto le norme legislative e regolamentari necessarie per l'attuazione della direttiva 76/891/CEE del Consiglio, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di contatori di energia elettrica, è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Mezzi e principali argomenti dedotti*

L'articolo 189 del trattato CEE dichiara che le direttive sono obbligatorie per gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, e impone con ciò ad essi l'obbligo di osservare il termine di attuazione prescritto. Alla scadenza del termine (18 mesi dopo la notifica di questa direttiva adottata il 4 novembre 1976) il Regno del Belgio non aveva posto in vigore le disposizioni necessarie per attuare la direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica alla comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della decisione  
79/1062/CECA del 10 dicembre 1979**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 318 del 5 dicembre 1980)*

Pagina 14, ultima riga:

*anziché:* 3 dicembre 1980.

*leggi:* 5 dicembre 1980.

---

## RACCOLTA DEGLI ACCORDI CONCLUSI DALLE COMUNITÀ EUROPEE

Questa importante opera di riferimento riunisce i testi completi degli accordi conclusi dalle Comunità europee con Stati non membri ovvero con altri enti regolati dal diritto internazionale, quali segnatamente gli organismi internazionali, nonché degli atti comunitari con i quali sono stati perfezionati tali accordi.

Con il termine «accordi» ci si riferisce in questo contesto a quelli regolati dal diritto internazionale prescindendo dal fatto che essi siano contenuti in un singolo atto o in due o più atti collegati, e indipendentemente dalle rispettive definizioni.

La portata economica e commerciale di tali atti ha trasformato la Comunità europea in un partner importante sulla scena mondiale. L'opera fornisce anche una testimonianza dell'interesse delle Istituzioni in ordine ai rapporti esterni nonché dell'ampiezza e della varietà che caratterizzano l'attività esterna delle Comunità europee nelle aree interessate dai trattati che regolano tali accordi.

La raccolta comprende 5 volumi di base contenenti i testi di tutti gli accordi in vigore al 31 dicembre 1975 nonché gli emendamenti ad essi apportati entro tale data, presentati nelle note a piè di pagina o immediatamente dopo il testo cui essi si riferiscono.

L'opera viene aggiornata mediante supplementi annui, il primo dei quali (volume 6, 1976) e il secondo (volume 7, 1977) sono stati pubblicati; il primo comprende, fra gli altri documenti, i testi completi della convenzione di Lomé ACP—CEE, stipulata dalle Comunità europee in data 30 gennaio 1976.

### CONTENUTO DEI VOLUMI

*Volume 1: Accordi bilaterali CEE—Europa 1958-1975*

comprendente gli accordi conclusi con Austria, Malta, Spagna, Portogallo.  
1977 1027 pag.

*Volume 2: Accordi bilaterali CEE—Europa 1958-1975 (seguito)*

comprendente gli accordi conclusi con Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda.  
1977 759 pag.

*Volume 3: Accordi bilaterali CEE—Europa 1958-1975 (seguito)*

comprendente gli accordi conclusi con Svizzera, Grecia, Jugoslavia, Turchia, Cipro.  
1978 857 pag.

*Volume 4: Accordi bilaterali CEE—Asia, CEE—Africa, CEE—America 1958-1975*

1978 1 008 pag.

*Volume 5: Accordi bilaterali CEEA, CECA; Accordi multilaterali CEE, CEEA, CECA 1952-1975*

con indice dei volumi 1-5  
1979 973 pag.

*Volume 6: Supplemento annuo 1976*

1979 1 605 pag.

*Volume 7: Supplemento annuo 1977*

1980 1 525 pag.

La raccolta può essere acquistata come opera completa (i singoli volumi possono peraltro essere acquistati anche separatamente).

Prezzi dei volumi di base (volumi 1-5): FB 10 000 LIT 240 000

Prezzi dei singoli volumi,  
volumi 1-5 (prezzo di ogni volume): FB 2 000 LIT 48 000

Prezzi per il supplemento annuo (volume 6): FB 2 000 LIT 56 200

Prezzi per il supplemento annuo (volume 7): FB 2 500 LIT 74 300

L'opera è disponibile nelle seguenti lingue: danese, francese, inglese, olandese e tedesco.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Boite postale 1003, Luxembourg

